



COMUNE DI CASORATE PRIMO  
Provincia di Pavia  
Via Dall'Orto 15  
Tel. 02 / 90519511 - Fax 02 / 905195239

REGOLAMENTO  
DI  
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15/05/2006

TITOLLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

**Articolo 1**

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, della Legge n. 130 del 30.01.2001 art. 3 e del Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

**Articolo 2**

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al citato titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

**Articolo 3**

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

I soggetti privati che operano all'interno del Cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del Cimitero.

## **Articolo 4**

### **Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- c) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o presso l'obitorio comunale;
- d) il recupero ed il relativo trasporto della salme di persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- e) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura per le salme di persone indigenti, dichiarate tali dal servizio sociale del Comune, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati con le procedure e modalità di cui alla Legge 8 novembre 2000, n.328 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni ed integrazione, ed 2 anche per le salme di persone di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento all'aggiudicatario della gestione dei servizi cimiteriali sulla base delle tariffe stabilite;

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2. comma, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 5**

### **Atti a disposizione del pubblico**

Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e/o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura, nonché la disciplina di ingresso ed i divieti speciali;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

## **CAPO II**

### **FERETRI**

#### **Articolo 6**

**Deposizione della salma nel feretro**

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del D.P.R. 285/90.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

La salma destinata all'inumazione deve essere rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

## **Articolo 7**

### Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro e' fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato e al trasporto, nonche' l'identificazione del cadavere.

## **Articolo 8**

### Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e cio' al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## CAPO III

### TRASPORTI FUNEBRI

#### **Articolo 9**

#### Modalita' del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalita' ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso piu' breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, puo' farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovra' lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prendera' accordi con il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

## **Articolo 10**

### Trasporti Funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990, n. 285.

Il Comune provvederà a disciplinare il servizio di trasporto funebre, all'interno del Comune, con apposito regolamento da approvare dalla Giunta Comunale.

#### **Articolo 11**

##### Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalita' integrative al presente regolamento nonche' i percorsi consentiti.

#### **Articolo 12**

##### Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma puo' sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### **Articolo 13**

##### Trasferimento di salme

Se la salma non e' nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Comune, a richiesta dei familiari, puo' autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, puo' anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

#### **Articolo 14**

##### Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto e' successivamente allegato il verbale del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonche' ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero,

ove e' accertata la regolarita' dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto e' eseguito interamente da terzi.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove e' avvenuto il decesso.

### **Articolo 15**

#### Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

### **Articolo 16**

#### Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 35.

## TITOLI I CIMITERI

### CAPO I CIMITERI

### **Articolo 17**

#### Disposizioni generali – Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Alla manutenzione del cimitero, cosi' come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Il responsabile del servizio di polizia mortuaria controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **Articolo 18**

#### Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Le salme di persone che, non residenti nel Comune all'atto del decesso, risultino però esservi nate o che abbiano avuto in esso un periodo di residenza in vita, possono essere inumate nel Cimitero.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

### **CAPO II**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE**

### **Articolo 19**

#### Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone l'art. 15 del R.R. n. 6/2004

### **Articolo 20**

#### Piano cimiteriale

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni come previsto dall'art. 9 della L.R. n. 22/2003 e dall'art. 6 del R.R. n. 6/2004.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. e dall'ARPA.

Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilita' di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una piu' razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione comune;

b) aree per la costruzione di sepolture a tumulazione individuale (loculi) e per famiglie o collettività (cappelle), da costruirsi a cura del Comune;

c) posti di inumazione individuali (posti trentennali)

d) cellette ossario;

e) ossario comune;

f) cinerario comune

g) giardino delle rimembranze

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e R.R. n. 6 del 09/11/2004.

Ogni dieci anni il Comune e' tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

#### **Articolo 21**

##### Inumazione

Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.

#### **Articolo 22**

Sepoltura in campo comune: cippi, lapidi sepolcrali e ornamenti vari

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verra' applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. I privati possono scegliere, in sostituzione del cippo, di collocare lapidi, lastre sepolcrali, copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm.70 dal piano di campagna.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalita' ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990, n. 285.

Il collocamento di fotografia deve essere eseguito in modo da garantirne la permanenza nel tempo; e' pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo pero' cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **Articolo 23**

##### Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o

cripte - costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalita' di cui al titolo III del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalita' di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 ed alla Circolare 24 giugno 1993, n. 24 del Ministero delle Sanità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 158.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo.

#### **Articolo 24**

##### **Deposito provvisorio**

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro e' provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria e' ammessa per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto gia' approvato.

La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati,

purche' sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo e' calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale pari al canone di un trimestre di utilizzo.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvedera' a inumare la salma in campo comune, addebitando le spese all'interessato.

Tale salma, una volta inumata, non potra' essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalita' analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario.

#### **CAPO IV**

##### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Articolo 25**

##### **Esumazioni ordinarie**

Nel cimitero il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioe' di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e' preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, [escludendo luglio e agosto].

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere e' o meno mineralizzato al momento della esumazione.

### **Articolo 26**

#### Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curera' la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali e' attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere presso il cimitero con congruo anticipo. Di norma i cittadini verranno informati delle scadenze in occasione della ricorrenza dei defunti, affiggendo avvisi all'ingresso del Cimitero ed anche collocando appositi cartellini direttamente nel campo di esumazione. Le esumazioni si effettueranno nelle date stabilite dall'ufficio.

Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, lo stesso sarà inumato nel campo degli indecomposti per un periodo di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.

In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.

### **Articolo 27**

#### Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate puo' essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione [e, comunque non oltre 12 mesi successivi alla sepoltura].

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.

Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorita' Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

### **Articolo 28**

#### Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 60 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 60 anni;

- su ordine dell'Autorita' giudiziaria.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 29 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o cappelle in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non e' in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso e' avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione e' fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria puo' autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potra' procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

### **Articolo 29**

#### Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo pagamento dell'apposita tariffa, salvi i casi di cui all'art.8..

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto la relativa raccolta e traslazione e' subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonche' le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorita' giudiziaria, si applica l'art. 70 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

### **Articolo 30**

#### Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione.

### **Articolo 31**

#### Tumulazione in soprattassa di cellette per resti mortali ed urne cinerarie in loculo individuale contenente un feretro

Qualora venga richiesta la conservazione dei resti mortali o delle ceneri in un loculo già contenente un feretro, tale operazione è soggetta al pagamento dell'apposita tariffa.

### **Articolo 32**

#### Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvedera' a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sara' destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Articolo 33**

#### Camera mortuaria

Il Comune di Casorate Primo ha una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta della salma prima del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate per varie esigenze.

### CAPO V

#### CREMAZIONE

### **Articolo 34**

Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri

L'autorizzazione alla cremazione e l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri e' rilasciata dall'ufficiale di stato civile con le modalita' e procedure prevoste dall'art. 12 , per la cremazione, e dall'art. 13, per la dispersione delle ceneri, del Regolamento regionale n. 6 del 09.11.2004 .

### **Articolo 35**

#### Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri ove non disperse secondo le procedure previste dall'art. 13 del R.R. n. 6 del 09.11.2004, sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna e' collocata nel cimitero in apposita nicchia o ossarietto o colombario.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

Per la consegna e l'affidamento delle ceneri si applica l'art. 14 del citato Regolamento Regionale n. 6 /2004.

### CAPO VI

#### POLIZIA DEI CIMITERI

## **Articolo 36**

### Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori e' ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario e' subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura e' dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

## **Articolo 37**

### Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si puo' entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attivita' di questua;
- e) ai fanciulli di eta' inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

## **Articolo 38**

### Divieti speciali

Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre oggetti irriverenti;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l'offerta di servizi, di oggetti], distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;

n) qualsiasi attivita' commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sara', dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorita' giudiziaria.

### **Articolo 39**

#### Riti funebri

Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettivita' di defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

### **Articolo 40**

#### Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorche' i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, cosi' da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li fara' togliere o sradicare e provvedera' per la loro distruzione.

E' vietato collocare vasi, lumini o altri oggetti sul pavimento. In caso di inosservanza a tale divieto, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvederà per la rimozione, senza darne avviso agli interessati.

### **Articolo 41**

#### Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporra' il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo

da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che,

col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perche' siano ripristinate le condizioni di

buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilita' dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art.32, in quanto applicabili.

## TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I  
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

**Articolo 42**  
Sepolture in manufatti

Per le sepolture e' concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 20, l'uso di manufatti costruiti dal Comune.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettivita' (cappelle.).

Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni .

La concessione, e' stipulata ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria [, cui e' affidata istruttoria dell'atto].

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprieta' del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettivita' il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione ;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

**Articolo 43**  
Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e dell'art. 25 del R.R. n. 6 del 09.11.2004

La durata e' fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti destinate alle sepolture per famiglie e collettivita' (cappelle di famiglia)
- b) in 60 anni per gli ossarietti individuali;
- c) in 60 anni per i loculi salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.
- d) in 30 anni per i loculi interrati

A richiesta degli interessati e' consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 5 Nell'atto di concessione verra' indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto di concessione.

Restano ferme le concessioni già rilasciate ad uso perpetuo o per la durata di 99 anni, fatta salva tuttavia la possibilità di cui all'art. 93 del D.P.R. 285/90, di revoca quando, trascorsi 60 anni dalla tumulazione per i loculi e trascorsi 30 dalla tumulazione in loculi interrati, si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento del Cimitero.

#### **Articolo 44**

##### Modalità di concessione

La sepoltura, individuale privata di cui al secondo comma, lettera a) dell'art. 42, può concedersi solo a residenti.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni 13 tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La sepoltura individuale privata può concedersi anche ai non residenti, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, con l'applicazione delle apposite tariffe.

#### **Articolo 45**

##### Uso delle sepolture

Il diritto d'uso delle sepolture individuali è riservato al concessionario, secondo le designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo.

Il diritto d'uso di sepolture per famiglie e collettività (cappelle) è riservato al concessionario ed ai suoi familiari.

Per familiari si intendono parenti ed affini fino al 6° grado. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza della cappella.

In base all'art. 93 del D.P.R. N. 285/90 è consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza.

Così pure è consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze (ad. Es. erede testamentario) nei confronti del concessionario.

#### **Articolo 46**

##### Manutenzione delle sepolture

La manutenzione delle sepolture perpetue ed a tempo determinato spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del sepolcro.

Le spese relative sono a carico dei concessionari.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

CAPO II

RINUNCE

## **Articolo 47**

### Rinuncia a concessione cimiteriale

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di manufatti a condizione che le salme, i resti e le ceneri presenti abbiano avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

La rinuncia determina un atto di retrocessione dei manufatti. Al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, spetterà il rimborso del:

- 75% se la concessione è stata effettuata da un periodo uguale o inferiore a 5 anni
- 65% se la concessione è stata effettuata da 5 anni a meno di 10 anni
- 50% se la concessione è stata effettuata da 10 anni a meno di 20 anni
- 35% se la concessione è stata effettuata da 20 anni a meno di 30 anni
- 20% se la concessione è stata effettuata da 30 anni a meno di 40 anni
- 10% se la concessione è stata effettuata da 40 anni a meno di 50 anni

I rimborsi vengono calcolati sulle tariffe in concessione in atto all'atto della richiesta di retrocessione

Restano a carico del concessionario retrocedente tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di retrocessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

I loculi retrocessi rientrano nella piena disponibilità del Comune.

## **CAPO III**

### **DECADENZA, ESTINZIONE**

## **Articolo 48**

### **Decadenza**

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- a) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione.
- b) In caso di violazione del divieto di cessione fra privati.
- c) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o di incuria.
- d) Quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto dalla concessione

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata a norma degli artt. 7 e ss. Della Legge 241/90, previa comunicazione di avvio del procedimento inviata al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

Nel caso di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

## **Articolo 49**

### **Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del

precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvedera' il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

### CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

#### **Articolo 50** Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori e' subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, bastera' ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attivita' comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed e' soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

#### **Articolo 51** Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

I lavori devono essere sospesi nel periodo di Commemorazione dei defunti.

#### **Articolo 52** Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonche' a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresi' il personale dei cimiteri e' tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto e' vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attivita' di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalita', da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attivita' inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che cio' possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attivita' a scopo di lucro, comunque inerente all'attivita' cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione piu' grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri e' sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonche' alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attivita' svolta.

## CAPO II IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

### **Articolo 53**

#### Funzioni – Autorizzazione

Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale o titolo idoneo od equipollente ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Le imprese che esercitano l'attivita' funebre sono soggette ad autorizzazione come previsto dall'art. 32 del R.R. n. 6 del 09.11.2004.

### **Articolo 54**

#### Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi gia' ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e gia' predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attivita'.

Le imprese sono soggette altresì alle limitazioni di cui all'art. 33 del R.R. n. 6 del 09.11.2004.

TITOL O V  
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I  
DISPOSIZIONI VARIE

**Articolo 55**

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto e' tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

**Articolo 56**

Scadenziario delle concessioni

L'ufficio di polizia mortuaria tiene lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria e' tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II  
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

**Articolo 57**

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Il presente Regolamento ha efficacia dalla data dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

**Articolo 58**

Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (loculi, ossari, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intendera' e restera' estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limitera', per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

**Articolo 59**  
Concessioni pregresse

Salvo quanto diversamente previsto, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

**Articolo 60**  
Onoranze funebri a cittadini illustri

E' in facoltà del Consiglio Comunale deliberare a spese del Comune onoranze funebri a persone ritenute meritevoli di tale distinzione.

**Articolo 61**  
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

**Normativa di riferimento:**

- **D.P.R. 10/09/1990, N. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”**
- **Legge 30/03/2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”**
- **Circolari esplicative Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/19989**
- **Legge 28/02/2001, n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali”**
- **Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003 “Norme in materia di attivita' e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”**
- **Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004“Regolamento in materia di attivita' funebri e cimiteriali”**